

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***

**Roma, 23-06-2017**

**Messaggio n. 2655**

Allegati n.1

**OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. Disciplina dell'assegno emergenziale di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) del D. Interm. n. 83486/2014.**

Il combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1, lett. c) e 12, del D. Interm. n. 83486/2014 dispone che il Fondo provveda, in via emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberanti e non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), all'erogazione di un assegno per il sostegno al reddito, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere dello stato di disoccupazione involontaria.

Come precisato nella Circolare Inps n. 213/2016, il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell'importo dell'assegno emergenziale che della contribuzione correlata, viene stimato dall'Istituto sulla base dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante a ciascun lavoratore licenziato.

Il Comitato amministratore del Fondo in oggetto, in conformità ai poteri riconosciutigli dall'art. 4, del Decreto sopra menzionato, con l'adozione della Delibera n. 46, del 6 giugno 2017, ha inteso delineare ulteriormente il quadro normativo vigente in materia di accesso alla prestazione di assegno emergenziale, disciplinando alcuni aspetti in ordine alle modalità di presentazione della domanda e a quelle di espletamento, da parte del datore di lavoro,

dell'obbligo di versamento del contributo emergenziale dovuto al Fondo.

In applicazione di quanto espressamente previsto dalla delibera n. 46, del 6 giugno 2017, le domande di accesso alla prestazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), del D. Interm. n. 83486/2014 (assegno emergenziale) potranno essere presentate, da parte dell'azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo.

L'istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato, consentendo in tal modo all'Istituto di procedere alla stima dell'importo del finanziamento richiesto e di sottoporre le stesse, all'esito positivo dell'istruttoria, all'attenzione del Comitato amministratore del Fondo.

In conformità a quanto stabilito dalla delibera sopra menzionata, si precisa, inoltre, che il contributo dovuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Interm. n. 83486/2014, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato, secondo le modalità illustrate nella succitata Circolare Inps n. 213/2016, entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell'assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo.

Si ricorda, infine, che qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente senza che il datore di lavoro abbia provveduto al versamento dell'importo dovuto, l'Istituto avvierà tutte le attività previste dalla normativa vigente per il recupero della contribuzione dovuta e non versata.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.